

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/24_2023

Losanna, 8 giugno 2023

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza dell'8 giugno 2023 (5A_391/2021)

Soppressione dell'indicazione del sesso secondo la legislazione tedesca – nessun riconoscimento in Svizzera

La soppressione dell'indicazione del sesso ottenuta in Germania da una persona di nazionalità svizzera non è riconosciuta in Svizzera e non può essere iscritta nel registro svizzero dello stato civile. Secondo la chiara volontà del legislatore, per ora viene mantenuto il sistema giuridico del binarismo dei sessi (maschile/femminile) e non è ammissibile rinunciare all'indicazione del sesso. In ragione della separazione dei poteri, il Tribunale federale non ha la facoltà di derogare a questa regola.

Nel 2019, una persona di nazionalità svizzera residente in Germania ha presentato a Berlino una dichiarazione di soppressione dell'indicazione del sesso basandosi sulla legislazione tedesca. L'ufficio dello stato civile preposto ha documentato la dichiarazione. La persona interessata ha in seguito chiesto il riconoscimento in Svizzera della soppressione dell'indicazione del sesso effettuata in Germania. Il Dipartimento dell'economia e dell'interno del Canton Argovia ha negato la documentazione retroattiva e il riconoscimento. Nel 2021, il Tribunale d'appello del Canton Argovia ha accolto il ricorso della persona interessata e ha disposto la radiazione dell'indicazione del sesso dal registro dello stato civile e delle nascite svizzero.

Nella sua deliberazione pubblica dell'8 giugno 2023 il Tribunale federale accoglie il ricorso presentato dall'Ufficio federale di giustizia e annulla la decisione del Tribunale d'appello argoviese. La radiazione dell'indicazione del sesso dal registro civile non è compatibile con il diritto federale.

Conformemente alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), nel caso di un cambiamento all'estero il sesso è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. Il sesso è uno degli elementi dello stato civile disciplinati nel Codice civile (CC) e la sua indicazione rientra tra i principi svizzeri sulla tenuta dei registri. All'inizio del 2022 è entrato in vigore l'articolo 30b CC concernente la modificazione dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile. Secondo le deliberazioni parlamentari in merito, per ora va mantenuto l'attuale ordinamento giuridico del binarismo dei sessi (maschile/femminile) e la rinuncia all'indicazione del sesso rimane inammissibile. Il Parlamento ha deciso di non anticipare l'esito dei futuri dibattiti sulla questione. Nel contempo in ambito internazionale, con l'adozione dell'articolo 40a LDIP, è stato espressamente rinunciato all'introduzione di un terzo genere o all'abbandono dell'indicazione del sesso nei registri dello stato civile. In virtù del principio della separazione dei poteri, il Tribunale federale non può derogare all'esplicita volontà del legislatore e, conformemente all'articolo 190 della Costituzione federale, è tenuto ad applicare le leggi federali. Spetta al legislatore modificare l'ordine giuridico.

In queste circostanze, può rimanere irrisolto il quesito se il riconoscimento di una rinuncia all'indicazione del sesso sia compatibile con l'ordine pubblico svizzero. La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha inoltre stabilito che gli obblighi positivi dello Stato di agire per garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) non sono violati se viene negata la possibilità di rinunciare all'indicazione del sesso. La CorteEDU sottolinea che, in considerazione della situazione delle persone interessate, la necessità di adottare misure giuridiche adeguate deve essere costantemente riesaminata, in particolare tenendo conto degli sviluppi a livello sociale.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-federale.ch (data ancora sconosciuta): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 5A_391/2021.*